



ISTITUTO COMPRESIVO "R. PIRIA" SCILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101

C. F. 92031080804 - C. M. RCIC83500Q - C.U.U.UF2OJQ

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it - PEO: rcic83500q@istruzione.it WEB: <http://www.icspiriascilla.edu.it>



Al Personale scolastico

Al sito web

OGGETTO: INFORMATIVA AL PERSONALE SU PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – DISPOSIZIONI DI SERVIZIO.

La presente informativa contiene le misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che declinano le prescrizioni del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

Ciascun lavoratore, quindi, è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la normativa vigente e impedire la diffusione del contagio in conformità al citato Protocollo. In particolare si informa che il personale scolastico deve:

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Dichiarare tempestivamente eventuali condizioni a rischio (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:
 1. indossare i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina di tipo chirurgico, se non diversamente disposto dal medico competente a seguito di accertate condizioni di fragilità che prevedano l'utilizzo di mascherina di tipo FFP2; visiera paraschizzi e guanti per personale operante presso la Scuola dell'Infanzia e/o docenti di sostegno);

2. mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
3. osservare le regole dell'igiene delle mani;
4. curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;
6. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro, alcol o perossido di idrogeno, in particolare maniglie, tastiere, mouse e ogni altra attrezzatura manuale (disposizione rivolta ai collaboratori scolastici).

Si informa, altresì, che:

- Ogni lavoratore potrà avere accesso ai locali scolastici solo ed esclusivamente se in possesso di *green pass* valido. Il relativo controllo sarà disposto dal Dirigente scolastico con cadenza quotidiana secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, ogni lavoratore deve indossare la mascherina e, in assenza di soluzioni igienizzanti specifiche, i guanti monouso;
- L'ingresso nei locali scolastici da parte di persone già risultate positive all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste, e rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Il mancato rispetto delle indicazioni prescritte sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

Si rammenta che:

- La Costituzione, all'art. 32, impegna la Repubblica a tutelare la salute come fondamentale diritto del singolo ed interesse per l'intera comunità;
- I Codici penale e civile fissano come obbligo per ogni datore di lavoro la tutela della persona fisica e della personalità morale dei propri lavoratori;
- Che il Datore di lavoro nelle Istituzioni scolastiche è individuato dalla normativa nella persona del Dirigente scolastico;
- Che l'art. 2 del d.lgs n.81/2008, Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, definisce come lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, [...];
- Che la normativa di riferimento, considerando il lavoratore un soggetto attivo, gli chiede non solo di rispettare le norme e di utilizzare correttamente gli strumenti necessari al lavoro scolastico, ma anche di segnalare le anomalie e di collaborare all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Che la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro esigono l'attenzione costante di ciascun operatore, indipendentemente dallo specifico ruolo ricoperto: la collaborazione tra lavoratori è lo strumento più efficace per creare e mantenere la sensazione di serenità necessaria per svolgere bene i compiti a ciascuno assegnati.

Si rammenta altresì che, assolti da parte del datore di lavoro gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme stabilite ricade sul soggetto trasgressore.

Le presenti disposizioni costituiscono un obbligo di servizio il cui mancato adempimento rileva ai fini disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93